



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

L.R. n. 12 del 11/03/2005

COMUNE DI CUGGIONO

Provincia di Milano



PIANO DEI SERVIZI Norme tecniche di attuazione

Modificate a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni

Novembre 2011
Agg. Luglio 2012

Gaetano Lisciandra architetto

Largo Bellintani 1/8
20124 Milano
tel 02.29401752 fax 02.29400596
e-mail: studio@lisciandra.it
www.lisciandra.com

Dario Vanetti ingegnere

via C. Battisti 17
20097 San Donato Milanese (MI)
tel 02.51800458 fax 02.89057789
e-mail: work@urbanstudio.it
www.urbanstudio.it

TITOLO I	Regole di carattere generale.....	3
Art. 1	Servizi pubblici.....	3
Art. 2	– Contenuti	3
Art. 3	- Criteri di attuazione	4
Art. 4	- Dotazione globale minima	4
Art. 5	- Monetizzazione	5
Art. 6	- Dotazione di servizi a carico dei privati	5
Titolo II	Regime dei suoli	6
Art. 7	- Proprietà delle aree	6
Art. 8	- Servizi pubblici convenzionati.....	6
Art. 9	- Attrezzature private di interesse pubblico o generale.....	6
Art. 10	- Regole comuni	7
Art. 11	- Vincoli preordinati all'esproprio.....	7
Titolo III	Attuazione	8
Art. 12	- Destinazioni specifiche	8
Art. 13	- Parametri costruttivi.....	8
Art. 14	- Titoli abilitativi	8
Art. 15	- Opere di urbanizzazione	8
Titolo IV	Servizi di particolare rilievo pubblico.....	9
Art. 16	- Servizi ospedalieri	9
Art. 17	- Housing sociale	9
Art. 18	- Arredo a verde privato.....	9
Art. 19	- Servizi per anziani	9
Art. 20	- Strutture religiose	9
Art. 21	- Fasce di rispetto stradale	10
Art. 22	- Piste ciclopedonali.....	10
Art. 23	- Parcheggi	10
Art. 24	- Centri di telefonia in sede fissa.....	11

TITOLO I Regole di carattere generale

Art. 1 Servizi pubblici

1. Sono servizi pubblici di livello comunale i servizi, cui è ammessa la generalità degli utenti ovvero destinati alla soddisfazione di bisogni della generalità degli utenti, nei seguenti settori:
 - a) Amministrazione;
 - b) Assistenza socio sanitaria;
 - c) Cultura;
 - d) Educazione;
 - e) Religione;
 - f) Sicurezza;
 - g) Sport;
 - h) Tecnologici e di rete;
 - i) Ricreazione e tempo libero;
 - j) Servizi alle imprese.
2. Sono servizi pubblici attinenti il verde:
 - a) aree del Parco regionale del Ticino, esterne alla Zona IC, compatibili con la fruizione pubblica;
 - b) parchi e giardini pubblici;
 - c) aree del corridoio ecologico e di connessione;
 - d) aree pubbliche a verde interstiziale, compreso il verde di frangia;
 - e) i percorsi ed eventuali attrezzature per i visitatori in area agricola.
3. Sono aree e attrezzature per la mobilità:
 - a) la superstrada per l'Aeroporto della Malpensa per il tratto compreso entro i confini comunali, i sotto e sovrappassi e gli svincoli;
 - b) le altre strade e i loro elementi costitutivi (carreggiate, spazi di fermata di vetture pubbliche, parcheggi in sede stradale, marciapiedi, banchine e scarpate, arredo civico e verde, ecc.);
 - c) i parcheggi in sede propria;
 - d) i percorsi ciclopeditoni;
 - e) le attrezzature per i servizi pubblici di trasporto.
4. Il Piano dei servizi disciplina l'Edilizia Residenziale Sociale (ERS), nei limiti delle risorse e del fabbisogno, in osservanza del Piano regionale per l'edilizia residenziale pubblica (PRERP).
5. Le aree per opere di urbanizzazione primaria o secondaria, come definite dalla legge, sono di diritto comprese tra le aree per servizi pubblici o d'interesse pubblico o generale, anche quando la gestione e manutenzione è a carico di privati.
6. Si intendono per attrezzature private d'interesse pubblico o generale, le attrezzature private, realizzate per le finalità di pubblico servizio nei settori sopra elencati, ivi comprese attrezzature sportive, al coperto e all'aperto, parcheggi e autosilos, indipendentemente dallo status dell'operatore e dallo svolgimento ai fini di lucro o meno. Sono ammissibili i servizi interni commerciali al dettaglio e i pubblici esercizi, strettamente pertinenti e connessi alle attrezzature.

Art. 2 – Contenuti

7. Il piano dei servizi è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) Tav. 15 Stato di attuazione dello standard

- b) Tav. 16.1 Servizi Rilevati
 - c) Tav. 16.2 Catalogo dei servizi
 - d) Tav. 17.1 Carta dei servizi – Assetto previsto
 - e) Tav. 17.2 Rete della mobilità comunale – Assetto previsto
 - f) Relazione
 - g) le presenti Norme Tecniche di Attuazione
8. La destinazione a servizi può risultare sulle tavole di piano graficamente sovrapposta ad altra destinazione urbanistica, qualora i servizi siano esercitati da privati: in tali casi la destinazione commista a quella a servizi diviene vincolante alla data della cessazione del pubblico servizio.
9. Relativamente ai servizi di rete in sottosuolo, si applicano specificamente le disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS).

Art. 3 - Criteri di attuazione

1. Le previsioni del Piano dei servizi sono attuate dal Comune ed Enti pubblici sovracomunali, dagli Enti gestori dei pubblici servizi, nonché da soggetti privati, eventualmente in base a convenzione con il Comune.
2. Gli interventi per l'adeguamento, sviluppo e integrazione delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale e dei servizi esistenti, qualora comportino spesa a carico della finanza pubblica, si intendono subordinati nella loro attuazione alle capacità del bilancio comunale, nonché al rispetto del patto di stabilità e degli equilibri di bilancio.
3. Mediante il programma triennale delle opere pubbliche e relativi elenchi annuali, il Comune provvede a coordinare interventi e risorse comunali e finanziamenti comunitari, statali e regionali, con gli interventi e le risorse provenienti da privati.
4. Sono applicabili al Piano dei Servizi le disposizioni dei Titoli I e II del Piano delle Regole.

Art. 4 - Dotazione globale minima

1. La dotazione di servizi comprende le aree comunque destinate alla realizzazione di attrezzature pubbliche o private d'interesse pubblico generale e le superfici occupate dalle esistenti attrezzature, impianti, costruzioni permanentemente destinate al pubblico servizio. Nelle attrezzature multipiano è considerata la somma delle superfici lorda di pavimento destinate al servizio pubblico o d'uso pubblico.
2. La dotazione del Piano dei servizi in riferimento al numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio si intende effettuata in relazione a ciascun settore, senza distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria e tra attrezzature pubbliche, ovvero private convenzionate d'interesse pubblico o generale.
3. La dotazione complessiva dei servizi non può essere inferiore a 26,5 mq./abitante, riferita all'intero territorio comunale.
4. La dotazione di aree e attrezzature a servizi nei piani attuativi è determinata ai sensi del successivo art. 6.
5. In ogni caso, la dotazione globale non può essere inferiore ai seguenti parametri:
 - a) per la residenza: mq. 26,5 per abitante, inteso il rapporto in mc. 150/abitante, ovvero il maggiore o minor rapporto definito dal Documento di Piano;
 - b) per il produttivo: 20% della Sf, superficie fondiaria;
 - c) per il ricettivo: mq. 0.50/1 mq. di SIp, oltre a un posto auto per ogni camera.
 - d) per il terziario: mq. 1/1 mq. di SIp, superficie lorda di pavimento;
 - e) per il commerciale, come definito dal Titolo IV del Piano delle Regole, mq. 1/1 mq. di SIp, fatta salva la maggior dotazione stabilita dalle norme regionali per le strutture di vendita.
6. La viabilità di piano attuativo o di collegamento tra il piano attuativo e la rete esistente non è computata nella dotazione globale complessiva di aree per servizi (standard).

7. La realizzazione, ampliamento o ristrutturazione di strutture, edifici e impianti pubblici, destinati all'accesso del personale e della generalità degli utenti, è subordinata, in caso di insufficienza delle strutture esistenti, al reperimento di aree per parcheggio privato pertinenziale e pubblico o d'uso pubblico e di altre eventuali attrezzature di servizio, compresi i servizi a rete, quantificate in progetto con riferimento alle previste necessità.

Art. 5 - Monetizzazione

1. Qualora la cessione o l'integrazione di aree per servizi sia a carico di privati attuatori, è ammessa la monetizzazione della quota di aree o attrezzature, la cui acquisizione, secondo determinazione discrezionale, non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune, in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento.
2. Nei piani attuativi degli ambiti di trasformazione, salvo diversa indicazione delle schede del Documento di Piano, non è monetizzabile e deve essere reperita all'interno del perimetro la dotazione di servizi non inferiore a 10 mq/ab, di cui almeno 5 mq/ab destinati al parcheggio.
3. La monetizzazione è computata in base alla superficie non ceduta, con applicazione del valore di mercato stimato in base alla edificabilità e destinazione d'uso dell'area stessa.
4. Gli importi corrisposti a titolo di monetizzazione sono impiegati dal Comune per incrementare la dotazione di aree, servizi e infrastrutture.

Art. 6 - Dotazione di servizi a carico dei privati

1. I privati partecipano alla dotazione delle aree a servizi, in sede di pianificazione attuativa e negli altri casi previsti dalla legge o dal PGT. La dotazione è definita in base alle esigenze degli utenti, in relazione alle destinazioni d'uso previste, nonché alle necessità di miglioramento o integrazione dei servizi esistenti e comunque nel rispetto delle quantità minime previste al precedente art. 4. La convenzione di piano attuativo o connessa al titolo abilitativo dispone la cessione di aree o immobili così destinati, o la costituzione di servitù d'uso pubblico, salva monetizzazione.
2. Il titolo abilitativo edilizio, in caso di mancanza, o insufficienza di una o più opere di urbanizzazione primaria, è sempre subordinato a convenzione, che ne preveda la realizzazione o il potenziamento.
3. In mancanza di piano attuativo e in caso di modifica della destinazione d'uso, di edifici o loro porzioni superiori, comportanti maggiore dotazione globale di servizi ai sensi del precedente art. 4, la differenza a conguaglio è ceduta o monetizzata. La monetizzazione è calcolata ai sensi del precedente art. 5. Si procede in tal caso con titolo abilitativo convenzionato.
4. Per i mutamenti di destinazione d'uso, anche senza opere, di aree o di edifici che vengano adibiti a sede di medie strutture di vendita, o ad attività paracommerciali o per commercio all'ingrosso, parificate dal Titolo IV del Piano delle regole alle medie strutture, deve essere assicurata la relativa dotazione minima di aree per servizi prevista al precedente art. 4.
5. Nel caso in cui eventualmente il PGT attribuisca edificabilità ad aree di proprietà privata asservite all'uso pubblico, per effetto della loro inclusione in ambiti del tessuto urbano consolidato o di trasformazione, l'utilizzo dei relativi diritti volumetrici è condizionato a convenzione che li sottragga all'asservimento al pubblico.

Titolo II Regime dei suoli

Art. 7 - Proprietà delle aree

1. Le aree e in genere gli immobili destinati alle attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico, nei settori sopra indicati all'art. 1, sono:
 - a) di proprietà pubblica demaniale o del patrimonio indisponibile, quando le attività di servizio sono gestite o erogate dal Comune e da altri Enti pubblici o Enti gestori di pubblico servizio;
 - b) di proprietà privata, da acquisire alla proprietà pubblica, qualora destinate all'uso pubblico da previsioni urbanistiche;
 - c) di proprietà privata, convenzionate o da convenzionare nella destinazione e nella gestione d'uso pubblico o di interesse pubblico generale;
 - d) di proprietà privata da mantenere nella destinazione attuale conformata all'interesse pubblico.
2. Le aree sopra sub b) comprese entro ambiti di trasformazione sono individuate in sede di piano attuativo, che può diversamente localizzare le aree, anche quando individuate sulle tavole di PGT, fermo restandone il dimensionamento complessivo. Fino all'approvazione del Piano attuativo, che esattamente le quantifichi e le localizzi, le aree non sono acquisibili alla proprietà pubblica.
3. Nell'ipotesi sopra alla lettera c), la proprietà delle attrezzature o impianti prescinde dalla proprietà del suolo, che può essere privata o data al privato in concessione d'uso o di servizio, o in conseguenza di altro rapporto con il Comune.

Art. 8 - Servizi pubblici convenzionati

1. Subordinatamente alla stipula di convenzione, sulle aree destinate a servizi dal PGT, ovvero all'interno di aree a servizi di piani attuativi, le previste attrezzature possono essere realizzate da privati, su tutte le aree a tal fine destinate.
2. La convenzione è subordinata a deliberazione della Giunta comunale, che espliciti la volontà di consentire tale realizzazione diretta, ovvero, in caso contrario, ne motivi il rifiuto con ragioni di interesse pubblico.
3. La convenzione deve prevedere le condizioni minime di realizzazione e gestione nell'interesse generale e collettivo, il vincolo di destinazione d'uso, nonché la durata e la sorte dell'attrezzatura a scadenza, sorte che può comprendere la devoluzione della proprietà al Comune. La durata è commisurata al periodo attendibilmente necessario per coprire l'ammortamento dei costi in base a piano economico finanziario.
4. La convenzione deve disciplinare altresì il regime del suolo in caso di proprietà pubblica. Nel caso medesimo l'assegnazione dell'area deve effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità e libera concorrenza.

Art. 9 - Attrezzature private di interesse pubblico o generale

1. Le attrezzature private d'interesse pubblico o generale sono destinazioni d'uso ammesse negli ambiti consolidati.
2. Previa verifica da parte della Giunta Comunale della sussistenza dell'interesse pubblico o generale, le attrezzature private d'interesse pubblico o generale possono essere attivate da soggetto privato in zone destinate a servizi, mediante permesso di costruire convenzionato, recante tutti o parte dei contenuti indicati all'articolo precedente.
3. La convenzione può essere stipulata anche nel caso di cui al primo comma, al fine di attribuire all'iniziativa il carattere di interesse pubblico e generale e per il conseguimento dei benefici previsti all'articolo successivo.

Art. 10 - Regole comuni

1. La stipula della convenzione disciplinata dagli articoli precedenti costituisce presupposto necessario per conseguire la riduzione degli oneri di urbanizzazione, prevista per le attrezzature private d'interesse pubblico o generale. In difetto, le attrezzature sono considerate di natura terziaria.
2. Gli Enti istituzionalmente competenti sono esonerati dalla preventiva stipula di convenzione per la propria attività istituzionale di servizio pubblico o generale.

Art. 11 - Vincoli preordinati all'esproprio

1. Con riferimento al regime dei suoli emergente dal presente titolo, le aree destinate a servizi non presentano vincoli preordinati all'esproprio.
2. Qualora si renda necessaria l'acquisizione coattiva di aree per pubblica utilità e sia fallito un preliminare tentativo di acquisizione bonaria, il Comune provvede mediante progetto preliminare o definitivo dell'opera pubblica.

Titolo III Attuazione

Art. 12 - Destinazioni specifiche

1. Qualora negli elaborati del PGT un'area sia destinata a uno specifico servizio pubblico, la specificazione ha carattere indicativo e, senza necessità di variante urbanistica, può essere ivi insediato ogni altro pubblico servizio.

Art. 13 - Parametri costruttivi

1. Le aree destinate a servizi, anche incluse nel perimetro di piani attuativi, sono comprese nel computo della St, superficie territoriale, ed escluse dal computo della Sf, superficie fondiaria. Il volume ivi esistente o da realizzare si aggiunge ai parametri volumetrici ed edificatori, previsti dal PGT, da intendersi limitati all'edificazione privata.
2. L'edificazione per servizi pubblici o privati d'uso pubblico su aree a servizi, anche incluse nel perimetro di piani attuativi, è progettata in base alle esigenze di interesse pubblico da soddisfare, senza subire limitazione da parametri e indici urbanistici.
3. Per le attrezzature realizzate da privati, la convenzione stabilisce i parametri edilizi, con riferimento alle finalità di interesse pubblico o generale.

Art. 14 - Titoli abilitativi

1. La regolarità urbanistica ed edilizia delle opere pubbliche del Comune è verificata in sede di progettazione; il progetto esecutivo vale quale titolo abilitativo.
2. Per i servizi privati d'uso pubblico e le attrezzature private d'interesse collettivo, salvo che la convenzione sia assorbita in più ampia convenzione urbanistica, si osservano le norme del Piano delle regole sul permesso di costruire convenzionato.

Art. 15 - Opere di urbanizzazione

1. L'esecuzione di opere di urbanizzazione in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione in sede di permesso di costruire è proposta dal richiedente il permesso e, se ritenuta d'utilità pubblica o generale, ammessa dal Responsabile del servizio, sentita la Giunta Comunale.
2. In caso di esame favorevole, si procede con permesso di costruire convenzionato.
3. La convenzione deve di norma porre a carico del privato la progettazione e la direzione tecnica dei lavori, riservando all'ufficio tecnico comunale la supervisione senza assunzione di responsabilità sulla buona riuscita dell'opera.
4. L'esecuzione deve essere affidata nel rispetto delle regole del codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163/2006.
5. La convenzione deve stabilire, tra l'altro, i termini di esecuzione e le garanzie.
6. Il collaudo favorevole delle opere a loro compimento è condizione indispensabile per l'assunzione in carico da parte del Comune.
7. La convenzione disciplina le modalità per lo scomputo dei costi delle opere di urbanizzazione dagli oneri di urbanizzazione, sulla base di computo metrico estimativo.

Titolo IV Servizi di particolare rilievo pubblico

Art. 16 - Servizi ospedalieri

1. La destinazione d'uso "Servizi Ospedalieri " comprende ogni attività relativa, anche di carattere sociale e amministrativo.
2. La realizzazione, ampliamento o ristrutturazione delle strutture, è subordinata al reperimento di aree per parcheggio pertinenziale e pubblico o d'uso pubblico nella seguente misura:
 - per addetti: un posto auto/mq 80 di SIp;
 - per visitatori un posto auto/posto letto.

Art. 17 - Housing sociale

1. La convenzione di piano attuativo può prevedere che una quota degli alloggi di nuova costruzione o in ristrutturazione sia destinata a finalità di housing sociale, il cui onere può essere eventualmente compensato dal riconoscimento di maggiore dotazione volumetrica.
2. La riserva ad housing sociale ha durata non inferiore a venti anni e non superiore a trenta stabilita dalla convenzione.

Art. 18 - Arredo a verde privato

1. Ogni progetto edilizio allegato a titolo abilitativo deve prevedere la sistemazione degli spazi liberi pertinenziali, con preferenza, nel rispetto delle dotazioni di parcheggio, per le sistemazioni a verde e per le piantumazioni.
2. Gli arredi degli spazi verdi, gli impianti sportivi e le piscine all'aperto, i capanni per attrezzi, purché non costituiscano volumi agibili, non sono computabili nell'indice di edificabilità fondiaria.

Art. 19 - Servizi per anziani

1. Le attrezzature per anziani di proprietà o gestione pubblica e privata purché convenzionati con l'Amministrazione Comunale, sono considerati servizi per la collettività e rientrano nel computo degli standard.

Art. 20 - Strutture religiose

1. Sono compresi tra le attrezzature per servizi religiosi:
 - a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici, ovvero anche d'uso commisto con attività assistenziali o culturali collegate alla confessione religiosa, comprese le aree di pertinenza e il sagrato;
 - b) gli immobili destinati all'abitazione o agli uffici dei ministri del culto e del personale di servizio;
 - c) gli immobili adibiti ad attività di formazione religiosa, ovvero ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro, promosse e gestite in connessione con una confessione religiosa, compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro
2. La realizzazione di nuove attrezzature per i servizi religiosi è ammessa su aree classificate a servizi. I servizi religiosi possono essere localizzati anche in altre zone, purché convenzionati ai sensi del precedente art. 9.
3. L'edificazione deve essere contenuta entro il parametro max: RC 50%.

Art. 21 - Fasce di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale esterne al centro abitato sono destinate alla tutela del nastro stradale esistente e alla realizzazione di nuova viabilità.
2. I tracciati stradali di PGT riferiti a strade di futura costruzione si intendono rappresentati sulle tavole del PGT e del Piano dei servizi in via indicativa: la definizione del tracciato è effettuata mediante progetto definitivo, che si intende conforme al piano dei servizi, ancorché investa parzialmente anche aree agricole o comunque non soggette a trasformazione urbanistica.
3. Nella fascia di rispetto stradale, fuori dal centro abitato e all'interno del perimetro di IC del Parco del Ticino, sono ammessi i distributori di carburante previsti dal piano regionale, nonché la relativa edificazione per le attrezzature di servizio.

Art. 22 - Piste ciclopedonali

1. Le piste ciclopedonali sono identificate con l'apposita segnaletica e gestite secondo le norme del codice e regolamento della strada.
2. Le piste ciclopedonali sono ammesse lungo le strade, piazze e aree per la mobilità in genere. Possono altresì essere realizzate entro le fasce di rispetto d'ogni specie e possono sostituire o affiancare percorsi in zona agricola o di Parco agricolo. Sono, infine, compatibili con ogni altra destinazione d'uso che ne consenta la continuità.

Art. 23 - Parcheggi

1. Gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli si distinguono come segue:
 - a) parcheggi pubblici;
 - b) parcheggi regolamentati e asserviti all'uso pubblico;
 - c) parcheggi privati (o, pertinenziali).
2. I parcheggi pubblici realizzati in sede propria costituiscono opere di urbanizzazione primaria.
3. I parcheggi regolamentati e asserviti all'uso pubblico, a esclusivo o prevalente servizio di edifici, di norma a destinazione commerciale o terziaria, che richiamano larga affluenza di pubblico, sono realizzati, gestiti e mantenuti privatamente. I parcheggi stessi sono aperti e asserviti all'uso pubblico, nei limiti e secondo la regolamentazione stabilita da convenzione.
4. I parcheggi privati sono al servizio dei relativi edifici e realizzati nelle aree di pertinenza degli stessi.
5. I parcheggi regolamentati e asserviti all'uso pubblico e i parcheggi privati possono essere realizzati in aree di pertinenza degli edifici, oppure in piani sotterranei e anche su aree esterne al lotto, purché libere da vincoli di pertinenza relativi ad altre costruzioni o di destinazione pubblica; in tal caso deve essere costituito vincolo di destinazione perpetua e di asservimento.
6. La dotazione minima dei parcheggi pubblici e regolamentati è definita dalle presenti norme, in rapporto alle caratteristiche degli insediamenti cui si riferiscono. I parcheggi di pertinenza devono comunque essere previsti in misura non inferiore a un metro quadro ogni dieci metri cubi (1 mq ogni 10 mc di volume); [nella verifica della dotazione deve essere computato anche l'eventuale volume insediato a seguito in applicazione degli incentivi previsti nel Piano delle Regole ¹.](#)
7. I parcheggi sono realizzati mediante titolo abilitativo gratuito e non sono considerati agli effetti del contributo di costruzione.
8. Nei limiti in cui la zona sia considerata dotata di sufficienti spazi a parcheggio, può essere ammessa la monetizzazione ai sensi e nella misura stabilita dal precedente art. 5.
9. E' consentita l'utilizzazione del sottosuolo pubblico per il recupero, in diritto di superficie, di spazi a parcheggio secondo i patti e le condizioni stabilite nella relativa convenzione.

¹ Oss.33

Art. 24 - Centri di telefonia in sede fissa

1. I centri di telefonia in sede fissa sono ammessi in aree destinate a servizi, in base a permesso convenzionato, che assicuri la disponibilità o la realizzazione di parcheggi in misura non inferiore a un posto auto ogni 10 mq. di Slp.